



SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO

sezione Viareggio – Versilia



SUNTO dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare **n° 68/2019** **CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA** **VIAREGGIO**

Nozioni di Ordinanza

Le Ordinanze sono le fonti normative che regolano le attività balneari emanate ogni anno dalla Capitaneria di Porto e dai Comuni rivieraschi.

L'ordinanza emanata dalla C.P. si chiama:

- **Ordinanza della Sicurezza Balneare.**

L'Ordinanza emanata dal Comune si chiama:

- **Ordinanza Balneare.**

I destinatari di questi provvedimenti sono tutti coloro che utilizzano le spiagge o la fascia di mare ed è rivolta in particolare a tre categorie, **Concessionari, Bagnini e Bagnanti.**

La validità delle ordinanze balneari sono generalmente di anni, ogni nuova Ordinanza abroga (elimina) la precedente.

La validità territoriale delle Ordinanze coincide con la giurisdizione dell'Ente erogatore, la C.P. si estende dal comune di Viareggio al comune di Forte dei Marmi, il Comune ha valenza sono nell'ambito territoriale di competenza.

L'ordinanza della Capitaneria di Porto regola le questioni relative alla **Sicurezza della Balneazione.**

L'Ordinanza Comunale regola l'utilizzo e la gestione commerciale della spiaggia.

Obblighi di Pubblicità

Le ordinanze balneari devono essere esposte in un luogo ben visibile in ogni stabilimento balneare (o in un altro posto in cui sia prevista la sua divulgazione) i destinatari DEVONO prenderne atto. Per alcune norme, tuttavia, questo tipo di pubblicità non fosse sufficiente, DEVONO essere rese note anche con altri mezzi quali cartellonistica supplementare o volantaggio, altoparlante o a voce da parte del bagnino e/o concessionario.

Stagione Balneare

La stagione balneare inizia il **1° maggio** e termina il **30 settembre**, salvo provvedimenti normativi Stato/Regioni/Comuni può essere estesa.

Ogni **struttura balneare** in concessione demaniale marittima è tenuta ad assicurare il **Servizio di salvamento** come di seguito indicato:

La stagione balneare è divisa in:

PERIODO FACOLTATIVO

dal 01/05 al 14/06 e dal 16/09 al 30 settembre, per gli stabilimenti balneari aperti al pubblico il servizio di salvamento è **obbligatorio nelle giornate di sabato e festivi** in forma esclusiva o comunque in forma consorziata, in ragione di almeno

n. 1 assistente bagnanti ogni 80 metri di fronte mare con orario **dalle ore 09.30 alle 18.30**. Nello stesso periodo, è **obbligo dei singoli concessionari**, salvo che **escludano** espressamente l'attività di balneazione mediante apposito servizio informativo costituito dall'apposizione di apposito **cartello** ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"** ed esposizione sulla spiaggia di **bandiere rossa e gialla** in posizione ben visibile agli utenti, **garantire** un servizio di salvamento anche **nei giorni feriali** e anche **in forma consorziata**, in ragione di **n. 1 assistente bagnanti ogni 200 metri di fronte mare**, con orario **dalle ore 09.30 alle 18.30** e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) che gli stabilimenti balneari che intendono consorziarsi presentino a questa Autorità marittima un **Piano collettivo per l'espletamento del servizio di salvamento informa consorziata;**

b) che nel predetto intervallo di 200 metri di fronte a mare, tra un assistente bagnanti attivo e l'altro, **non vi siano più di 5 stabilimenti balneari consorziati contemporaneamente aperti**, nel qual caso il piano collettivo dovrà prevedere almeno **un ulteriore assistente bagnanti** nello stesso intervallo;

c) che, laddove **la distanza** tra uno qualunque degli stabilimenti balneari consorziati e la postazione dell'assistente bagnanti attivo più vicino fosse **superiore a 100 metri**, lo stabilimento balneare interessato **dovrà dotarsi di servizio di salvamento in forma esclusiva**, in ragione di **n. 1 assistente bagnanti**;

d) che **ogni stabilimento balneare consorziato**, assicuri comunque la **disponibilità** sulla spiaggia in concessione della **postazione di salvataggio e delle relative dotazioni** ;

e) che, laddove nell'intervallo predetto ricadano **tratti di spiaggia libera**, gli stessi si ritengono **compresi nel servizio in forma consorziata**;

PERIODO OBBLIGATORIO

dal 15 giugno al 15 settembre,

indicato dalla Regione Toscana quale periodo minimo di apertura delle

strutture balneari, il servizio di salvamento è **sempre obbligatorio** e deve essere assicurato da **ciascun concessionario** di stabilimento balneare, in forma esclusiva o comunque **in forma consorziata**, in ragione di **almeno n. 1 assistente bagnanti ogni 80 metri di fronte mare** con orario **dalle ore 09.00 alle 19.00**;

Nella fascia oraria compresa tra le ore 13.30 e le 15.30, l'eventuale fruizione da parte del singolo assistente bagnanti di una pausa ristoro in zona d'ombra, non fa venire meno l'obbligatorietà del servizio di salvamento negli stessi termini e limiti OVVERO Ogni struttura balneare in concessione demaniale marittima è tenuta ad assicurare il Servizio di salvamento.

Sarà pertanto cura dei singoli concessionari di stabilimenti balneari assicurare, in forma singola o consorziata, le opportune sostituzioni degli assistenti bagnanti in pausa pranzo con altrettanti assistenti abilitati.

Spiagge Libere

Con esclusivo riferimento al periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare idoneo servizio di salvamento, secondo le medesime modalità, orari e termini degli stabilimenti balneari.

Se le stesse Amministrazioni Comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento neanche nelle forme consorziate previste, **devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Viareggio e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti con la seguente dicitura plurilingue: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".** E' fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la

permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

Colonie Marine

Anche le colonie marine devono assicurare il servizio di salvataggio nelle ore e modalità previste per gli stabilimenti balneari. Qualora i ragazzi delle colonie siano assenti, il servizio di sorveglianza può essere sospeso purché venga issata la bandiera rossa ed esposto idonea cartellonistica redatta in più lingue con la dicitura "Attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio".

Zona di Sicurezza della Balneazione

concessionari , devono segnalare il limite delle acque sicure per la balneazione (mt. 1.30 di profondità) con galleggianti di colore bianco collegati da una sagola galleggiante ad intervalli non superiori a mt. 5. Ancorati il primo e l'ultimo al fondale.

In alternativa, è consentito apporre idonea cartellonistica in più lingue con la dicitura " **Acque sicure (mt. 1.30 di profondità) non segnalate.**

- delle unità della Guardia Costiera, delle FF.AA., delle Forze di polizia e altre pubbliche amministrazioni in attività di servizio;
- delle unità adibite a servizi di emergenza e soccorso e delle eventuali moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e per tale esclusiva finalità utilizzate.
- dei mezzi che effettuano i campionamenti delle acque, in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n°470, e successive modifiche, resi riconoscibili con apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", comunque obbligati, qualora non appartenenti a Corpi Durante la stagione balneare, il limite di tale zona deve essere segnalato da ciascuna struttura balneare o turistica in concessione con il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione riportanti il nome della struttura e che abbiano almeno le seguenti dimensioni: 320 mm. di diametro, 740 mm. di altezza, capacità 26 litri, saldamente ancorati al fondo, parallelamente alla linea di costa, in ragione di almeno due in corrispondenza delle estremità di fronte mare delle concessioni o in posizione equidistante dalle stesse, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 e salvi i casi di concessioni con fronte a mare inferiore a 50 metri, per le quali è sufficiente un unico gavittello in posizione centrale. In deroga a quanto previsto dall'ultima parte del comma precedente, ove condiviso da tutti gli stabilimenti balneari interessati, in luogo dei gavitelli in

corrispondenza di ciascuna estremità del fronte mare della concessione ovvero del gavitello in posizione centrale, è consentito il posizionamento di un gavitello ogni 50 metri di fronte mare, lungo gli specchi acquei prospicienti i medesimi stabilimenti balneari. In tal caso, ogni gavitello dovrà riportare il nome dello stabilimento o degli stabilimenti più prospicienti, che si assumono l'onere di tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti, provvedendo al loro eventuale riposizionamento. Dell'esercizio di tale opzione gli stabilimenti balneari interessati avranno cura di presentare apposita comunicazione presso questa Capitaneria di porto.

Tale obbligo grava anche sui comuni (spiagge libere) che, come sopra, possono esentarsi di segnalare la zona riservata alla balneazione ma devono segnalare con un cartello a terra, redatto in più lingue, che il limite interdetto alla navigazione (mt. 300) non è segnalato.

Non è proibito fare il bagno il bagno oltre le boe, durante la stagione balneare è fatto obbligo al nuotatore/bagnante impegnato in zone di mare non riservate alla balneazione (ovvero oltre i 300 metri dalla battigia) di segnalare la propria presenza, **laddove non accompagnato da barca appoggio, mediante l'utilizzo del medesimo segnalamento prescritto per lo svolgimento di attività subacquea, pallone o boetta galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri, saldamente legato al corpo del nuotatore con sagola non più lunga di 3 metri**

E' VIETATO

Nella zone di mare di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 in materia di pesca, nelle ore comprese tra le **08:30 e le 19:30 E' VIETATO:**

I transito di qualsiasi unità navale, a motore ed a vela, windsurf e kitesurf compresi e tavole sospinte dal moto ondoso **ad eccezione:**

- **dei natanti da diporto da spiaggia tipo iole, canoe, pattini, mosconi, lance, sup nonché pedalò e simili**, consentito nei limiti dell'attraversamento della fascia riservata alla balneazione con rotta perpendicolare alla linea di costa fino al raggiungimento del limite interno della predetta fascia, lungo il quale gli stessi natanti potranno navigare anche in senso parallelo;
- delle unità della Guardia Costiera, delle FF.AA., delle Forze di polizia e altre pubbliche amministrazioni in attività di servizio;

- **delle unità adibite a servizi di emergenza e soccorso e delle eventuali moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e per tale esclusiva finalità utilizzate.**
- dei mezzi che effettuano i campionamenti delle acque, resi riconoscibili con apposita dicitura, chiaramente leggibile, **"Servizio campionamento"**, comunque obbligati, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, ad adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa.
- l'ormeggio e/o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati;
- **l'atterraggio, il transito e la partenza di windsurf, kite-surf e tavole sospinte dal moto ondoso sui e dai tratti di arenile in concessione per strutture balneari, salvo che i concessionari appositamente autorizzati, non abbiano provveduto a separare le aree destinate alle evoluzioni/atterraggi di tali unità da quelle destinate ai bagnanti, ovvero salvo che si tratti esclusivamente di atterraggio o partenza da riva per uscire dalla fascia riservata alla balneazione, senza compiere evoluzioni e purché il transito avvenga attraverso corridoi di lancio appositamente autorizzati e installati ovvero, in mancanza, in assenza di bagnanti e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di riva;**
- **l'atterraggio, il transito e la partenza di windsurf, kite-surf e tavole sospinte dal moto ondoso sui e dai tratti di spiagge libere, salvo che l'atterraggio o la partenza per uscire dalla fascia riservata alla balneazione avvengano, senza compiere evoluzioni, attraverso corridoi di lancio appositamente autorizzati e installati ovvero, in mancanza, in assenza di bagnanti e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di riva;**
- compiere, anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, attività subacquee senza segnalare la propria presenza con appositi palloni o segnali (bandiera rossa con banda trasversale bianca) fatta comunque eccezione per la pesca subacquea che, durante la stagione balneare è comunque vietata;
- ai natanti a vela con deriva mobile prendere il largo ed approdare sulla spiaggia fuori dai corridoi di lancio, salvo che tali manovre siano effettuate in assenza di bagnanti, mantenendo rotta perpendicolare alla linea di riva, velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra e purché condotti a mano nella fascia dei 100 metri dalla costa.

- È vietato ormeggiarsi con qualunque unità da diporto ai gavitelli.

connessi all'attività di salvamento, distolgano l'assistente bagnanti dalla precipua funzione di presidio di salvataggio cui è adibito.

✓

Zona di Mare Vietata alla Balneazione

La balneazione E' VIETATA:

1. Nei porti.
2. Nel raggio di metri 100 dall'imboccatura e dalle strutture portuali.
3. Nelle zone di transito e sosta delle navi e in prossimità di segnali da pesca.
4. All'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati.
5. Negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi fino ad una distanza di metri 50 dalla costa.
6. Nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

Dotazioni Servizio di Salvamento

Durante l'orario di Balneazione

- ✓ Brevetto in corso di validità;
- ✓ Maglietta colore ROSSO con la critta ben visibile "SALVATAGGIO" con la scritta, almeno da un lato, in INGLESE "LIFEGUARD";
- ✓ essere dotati di FISCHIETTO;
- ✓ essere destinati al servizio di salvataggio in via esclusiva e non impegnati in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro assistente abilitato;
- ✓ tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario o gestore che è del pari anch'esso obbligato, all'Autorità Marittima **tutti gli incidenti** (vedere allegato n°1) che si verificano sia sugli arenili sia in acqua, inoltrando, al più presto, l'apposita scheda di segnalazione allegata;
- ✓ Stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o dei punti/ombra, in posizione che consenta la più ampia visuale possibile o che comunque gli consenta il miglior intervento possibile in relazione alla situazione in atto, ovvero anche in mare sull'imbarcazione di servizio, in ogni caso rifiutandosi di svolgere altri compiti che, non essendo strettamente

Postazioni di Salvataggio

Presso ogni stabilimento balneare, colonia marina, spiaggia pubblica attrezzata, deve essere disponibile almeno una postazione di salvataggio in posizione tale da garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei, della quale il concessionario assume, comunque, la responsabilità della funzionalità allo scopo cui è destinata. La stessa postazione deve essere dotata di:

- 1) un **BINOCOLO** che, in caso di assenza dell'assistente bagnanti può essere custodito presso la direzione;
- 2) un **MEGAFONO** o comunque altro strumento portatile di **amplificazione della voce**;
- 3) un paio di **PINNE**;
- 4) un'unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio di colore rosso recante la scritta "**SALVATAGGIO**" o "**S.O.S.**" ed il nome dello stabilimento balneare, munita di cavetto a festoni e **dotata di un salvagente anulare** di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito anch'esso di cavetto a festoni, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
- 5) n° 2 salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante di almeno 25 metri, da posizionarsi presso la battigia, oppure una fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo fissato al terreno e collocato in prossimità della battigia, della lunghezza di almeno 300 metri e munita di cintura a bretella o salvagente anulare. In alternativa possono essere utilizzati un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 25 metri ed un salvagente tipo bay-watch, ovvero due salvagenti del tipo "bay-watch", dei quali in entrambi i casi il concessionario assicura la perfetta funzionalità e idoneità allo scopo, con la mera messa a disposizione della postazione di salvataggio;

ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo.

Nei periodi e negli orari, presso ogni stabilimento balneare che abbia un fronte a mare superiore a 80 metri, oltre alla postazione di, deve essere allestito almeno un punto ombra per ogni assistente bagnante obbligatorio, fornito delle dotazioni. In tali casi, così come nei casi di espletamento del servizio di salvamento in forma consorziata, i punti/ombra devono essere posti in posizione tale per cui il tratto di arenile complessivo afferente al singolo stabilimento balneare o agli stabilimenti consorziati, sia equamente suddiviso in funzione dell'ampiezza del tratto di arenile da sorvegliare da ciascun assistente bagnanti obbligatorio.

È data facoltà di utilizzare una moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato a:

- 1) apposita comunicazione al Capo del Circondario Marittimo e Comandante Viareggio da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- 2) titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;
- 3) presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- 4) la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO"
- 5) la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di n° 2 elastici laterali, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
- 6) la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - a) dispositivo di retromarcia;
 - b) pinne;
 - c) coltello;
 - d) cima di traino con moschettoni;
 - e) stacco di massa di scorta;
 - f) fischiello;
 - g) torcia stagna;

- h) strumento di segnalazione sonora;
- i) apparato VHF marino

6) Il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo omologato; scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio.

7) la valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

- 8) È data, altresì, facoltà di utilizzare in aggiunta alle dotazioni obbligatorie le seguenti attrezzature di salvataggio, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione:
- ✓ rescue-board (tavola da salvataggio)
 - ✓ rescue tube;
 - ✓ salvagente a marsupio gonfiabile;
 - ✓ giubbotto di salvataggio gonfiabile.

9) Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse o inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.

10) Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc..), tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si **raccomanda al gestore di segnalare tali pericoli**. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno quindi cura di **posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia** indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.

Locazione

La locazione dei natanti mossi a remi o pedali possono essere locati **dalle ore 09,30 alle ore 18,30** di ogni giorno con mare e tempo favorevoli. Con la bandiera rossa issata la locazione è vietata. La capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. Il locatore deve essere munito di regolare brevetto di bagnino o avvalersi di altra persona che ne sia munito. La locazione può essere affidata a persone che abbiano compiuto 14 anni, locatore ha facoltà di chiedere, all'atto del noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto.

Il locatore deve informare l'utente dei limiti previsti per la locazione.

- Non navigare Oltre la zona riservata alla balneazione,
- Non ancorarsi alle boe di limitazione zona sicura.
- Registrare la locazione con i dati di chi prende possesso del natante, salvo i casi di conoscenza ospite dello stabilimento.
- Il natante locato deve avere le seguenti caratteristiche:
- Il nome del bagno.
- Il numero progressivo del natante.
- La scritta con la portata massima di persone.

Alcune caratteristiche dei natanti in base alla lunghezza:

- fino a 3.50 metri portata 3 persone.
- da mt. 3.50 a mt. 4.50 max. 4 persone.

Al locatore è fatto obbligo di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono o cellulare) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso, lo stesso recapito dovrà essere comunicato anche alla sala operativa della Capitaneria di Porto.

Il locatore deve avere sempre pronto a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di urgenza e da utilizzare per il recupero dell'eventuale natante locato.

Corridoio di Lancio

corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a **metri 10**;
- profondità superiore di **metri 50** rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti; (300 mt)
- delimitazione costituita da gavitelli di colore uniforme collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti) e distanziati a intervalli **non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente non inferiori a 50 metri**. I gavitelli eccedenti l'area riservata alla balneazione

(oltre i 300 mt.) **non devono essere collegati con sagola tarozzata**;

- individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione, **posti a profondità maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti**
- nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura "**RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE**".

Disciplina della Pesca

Durante la stagione balneare dalle **ore 8.30 alle ore 19.30 è vietata** nella fascia di mare riservata alla balneazione **qualsiasi tipo di pesca** ad eccezione de:

- la pesca sportiva con rastrello a mano per la cattura delle telline ("arselle"), da utilizzare a piedi ed adottando tutte le necessarie cautele in presenza di bagnanti e fermo restando il divieto di utilizzo nelle giornate festive;
- la pesca sportiva con canna esercitata da moletti e scogliere (naturali o artificiali), purché non siano presenti bagnanti nel potenziale raggio d'azione dell'attrezzo da pesca.

E' SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario Marittimo, **in presenza di bagnanti**, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva. **E', comunque altresì VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma **subacquea carica**.

Chiunque esercita **attività subacquee diverse dalla pesca** deve **segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente** (bandiera rossa con banda trasversale bianca di giorno; di notte, luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro di orizzonte). Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi vedere a non meno di 300 metri di distanza). Ogni subacqueo deve operare esclusivamente entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca appoggio.


Fermo restando il divieto di navigazione nella fascia riservata alla balneazione, è fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità di navigare ad una distanza **non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti** prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

Primo Soccorso

Ogni concessionario di stabilimento o struttura balneare **deve destinare un'idonea zona coperta** della

propria concessione a **funzioni di pronto soccorso**, dotandolo del seguente **materiale di primo soccorso**:

- a) tre bombolette individuali di ossigeno monouso ovvero una bombola di ossigeno da almeno cinque litri ricaricabile munita di riduttore di pressione opportunamente revisionata;
- b) due cannule di respirazione bocca a bocca dimensionate per adulti e per bambini;
- c) un pallone "ambu"
- d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, dedicata esclusivamente ai clienti/ospiti contenente prodotti sanitari in corso di validità, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministro della Salute 15.07.2003, n°388 in materia di pronto soccorso aziendale.
- e) Inoltre, in previsione della futura obbligatorietà, è **auspicabile l'adozione di un defibrillatore** omologato secondo la normativa vigente.



**Bandiera
ROSSA/GIALLA**

**NON E'
ASSICURATA
NESSUNA FORMA
DI ASSISTENZA E
SALVATAGGIO AL
DI FUORI DEGLI
ORARI.
(dalle 19.00 alle
09.00)**

Disciplina Sci Nautico – Paracadutismo Ascensionale e Rimorchio

Lo sci nautico, banana-boat, ecc.. sono consentiti solo nelle ore giornaliere e con tempo favorevole, si può trainare fuori dalla zona di balneazione oltre i 300 mt. Il conducente del natante deve essere in possesso della patente nautica.

A bordo deve averci un assistente esperto al nuoto, nel caso di una scuola sci, a bordo deve esserci un bagnino. La distanza tra imbarcazione e sciatore deve essere non inferiore a mt. 12, inoltre l'imbarcazione deve essere dotata di:

- Uno specchietto retrovisore.
- Avere la marcia in folle e retromarcia. Uno sgancio rapido per lo sciatore.

Divieti e Prescrizioni particolari

- Divieto di sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aereomobile. A quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e FF AA.
- Transitare e/o sostare sulle spiagge con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e alle persone diversamente abili.



Bandiera ROSSA

**STATO
MOMENTANEO DI
PERICOLO !**